

Precisazioni sull'iniziativa, alla luce di alcuni articoli di stampa e commenti su siti specializzati

L'obiettivo del protocollo è quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, nell'interesse primario del ricorrente ad ottenere una risposta giudiziaria in tempi compatibili con le esigenze di celerità previste dal legislatore e nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

1) La necessità di prevedere uno schema tipo di ricorso nasce dall'enorme contenzioso in materia di protezione internazionale (nell'anno 2017 sono stati iscritti n. 4.101 ricorsi a fronte di una previsione tabellare che attribuisce alla sezione immigrazione un numero di sei magistrati, peraltro coassegnati anche ad altre Sezioni) e, quindi, dalla necessità di una immediata evidenza dei dati di rilievo (nome / residenza / paese di origine / motivi di impugnazione, data di notifica del provvedimento).

2) La prassi del tribunale di Venezia è di garantire ampio spazio all'audizione del richiedente asilo e, proprio nel rispetto delle parti e dei difensori, le udienze sono calendarizzate per orario. Tale impegno organizzativo, a fronte dei numeri rilevanti, richiede la piena collaborazione di tutte le parti del procedimento in quanto i ritardi delle parti e dei difensori, anche di ore, senza allegare alcun impedimento o giustificando la mancata puntualità per concomitanti impegni nella stessa mattinata, con conseguente danno per gli altri utenti della giustizia, non consentono l'ordinato svolgimento dell'udienza finendo per compromettere la qualità dell'audizione, determinando slittamenti ed accavallamenti di udienza anche nelle ore pomeridiane, non essendo possibile neppure pensare ad un differimento dell'udienza che, vista la mole di contenzioso, dovrebbe essere rinviata di molti mesi;

3) La previsione secondo cui l'audizione è condotta dal Giudice (ovvero senza interventi del difensore, se non all'esito delle dichiarazioni del ricorrente), è conforme a quanto previsto dal codice di rito in ordine all'audizione delle parti e dei testimoni (art. 185, 253 c.p.c.). Il protocollo non prevede in alcun modo l'assenza del difensore all'udienza (si parla di "intervento" durante la vera e propria audizione, e non di "assistenza"), materia che comunque non potrebbe essere oggetto di un protocollo, in quanto prevista dalla legge e prima ancora dalla Costituzione. Tutte le udienze davanti alla Sezione Specializzata per l'immigrazione vengono sempre tenute con l'assistenza necessaria del difensore, e, in caso di audizione del ricorrente, con l'assistenza anche dell'interprete.

Il protocollo si limita a prevedere che l'audizione, in quanto momento centrale per approfondire la storia personale posta a fondamento della domanda, sia condotta esclusivamente dal Giudice e tendenzialmente in modo ininterrotto, senza che il difensore possa intervenire con domande preventive o suggestive, salva la possibilità di approfondimenti successivi, come è sempre avvenuto.

4) La previsione del protocollo che sottolinea l'opportunità della produzione di documenti già tradotti in lingua italiana è conforme all'art. 122 c.p.c., ed è volta ad agevolare lo studio degli atti e dei documenti di causa, senza voler in alcun modo escludere la rilevanza dei documenti in lingua straniera; la nomina di un traduttore, invero, sarebbe un adempimento che comporterebbe un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento, e un maggior onere a carico dell'interessato, peraltro nella maggior parte dei casi ammesso al patrocinio a spese dello Stato; nei siti maggiormente consultati dai difensori sono disponibili anche COI (Country of Origin Information) tradotte in italiano, che possono venire prodotti senza aggravii di costi per la difesa.

5) La previsione della creazione di "apposite liste di Avvocati" è volta a garantire che la parte ammessa al patrocinio dello Stato possa agevolmente individuare professionisti esperti nella materia della protezione internazionale e dell'immigrazione, come del resto usuale in tutti gli ambiti del contenzioso civile.

6) Le previsioni sul Patrocinio a Spese dello Stato non si discostano dalle previsioni di cui al DM 55/2014 e di cui al DPR 115/2002 e l'accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sull'individuazione di un compenso congruo è volto a tentare di limitare l'ulteriore contenzioso in materia di opposizione al decreto di liquidazione, che sta gravando il Tribunale. Nel solo anno 2017 è stata liquidata ai difensori del settore civile la somma complessiva di € 1.079.924,26 per la maggior parte imputabili al contenzioso in materia di immigrazione.

7) La previsione secondo cui "I difensori, ove siano a conoscenza di malattie infettive del ricorrente (es. TBC) sono tenuti a comunicare la circostanza al Giudice prima dell'udienza" si riferisce, all'evidenza, alle patologie trasmissibili per via aerea, in particolare alla TBC, patologia da cui sono risultati affetti numerosi ricorrenti, trasmessa da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, che rimane sospeso in aria e viene trasportato dalle correnti anche a notevole distanza dal punto di emissione, rimanendo vitale a lungo nell'ambiente. Il problema nasce dal fatto che, mentre di regola gli stessi difensori comunicano al Giudice l'esistenza della patologia infettiva del proprio assistito nel ricorso diretto ad ottenere la protezione umanitaria, è accaduto spesso che la comunicazione sia stata effettuata solo all'udienza, o anche all'esito dell'audizione, senza alcuna certificazione di avvenuto superamento della fase contagiosa e quindi senza consentire al Giudice di adottare le doverose misure per evitare la possibilità di contagio (quale la predisposizione di un'aula di udienza non frequentata da altri utenti della giustizia, o la fissazione di un orario di minore afflusso al Tribunale).

La previsione del protocollo non demanda alcuna indagine ai difensori, come si evince dall'inciso "ove siano a conoscenza", ma tende unicamente a consentire le misure organizzative necessarie a tutela delle esigenze di salute pubblica, considerati anche gli spazi ristretti della sede del Tribunale civile e dei luoghi di udienza. Il contagio può avvenire infatti anche per contatto occasionale ai danni di persone che hanno condiviso lo stesso spazio chiuso (sul punto v. allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1875 del 14 ottobre 2014, tratto dalle Linee Guida per il controllo della tubercolosi nella Regione Veneto del 2007, revisione del 2014).

Il controllo del rischio lavorativo di infezione da tubercolosi deriva infatti da un obbligo di legge (Decreto legislativo n. 81/08), che prevede l'obbligo di segnalazione (c.d. "notifica obbligatoria") alle autorità sanitarie in base al DM 15/12/90, trattandosi di malattia infettiva di Classe III, al fine di provvedere ai necessari trattamenti sanitari. Alla segnalazione nominativa segue la c.d. "ricerca dei contatti", ovvero l'identificazione di quelle persone che siano entrate in contatto con il paziente affetto da TBC, a scopi diagnostici e terapeutici (Ministero della Salute, aggiornamento delle raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolosi, 2010).

Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di salute pubblica e quelle della privacy la legge ha accordato la prevalenza alle esigenze di tutela della salute pubblica, come peraltro previsto da numerosi fonti normative e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, che legittimano gli Stati a limitare il godimento di alcuni diritti e libertà civili in nome della salvaguardia della salute umana e di altri interessi generali (v. anche, artt. 8-11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed art. 2 del Protocollo n. 4, in vigore dal 1968; anche la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina prevede una limitata possibilità di invocare esigenze di tutela della salute pubblica per imporre restrizioni all'esercizio dei diritti in essa sanciti, vedi art. 26).

Nelle Linee Guida per il controllo della tubercolosi nella Regione Veneto (revisione del 2014) sono compresi tra i soggetti ad alto rischio gli immigrati che provengono da Paesi ad alta endemia tubercolare, nei primi 5

anni di soggiorno in Italia e quelli che continuano a vivere in precarie condizioni socio economiche anche dopo i primi 5 anni di soggiorno in Italia.


Il problema è quindi oggettivo e non frutto di pregiudizi o discriminazioni.

In ogni caso i ricorrenti affetti da TBC sono stati sempre sentiti e, in presenza dei necessari presupposti, hanno ottenuto la protezione umanitaria, essendo quindi escluso qualsiasi problema di discriminazione.

8) La previsione della data apposta sulla procura risponde alle regole processuali generali ed alla funzione di pubblico ufficiale attribuita al difensore al momento dell'autenticazione della sottoscrizione della procura.

Venezia, 20.3.2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia



Il Presidente del Tribunale di Venezia

